

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [T.U. Accertamento]

TITOLO II Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Articolo 19

Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

- a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
- b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

[I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.] (4)

[I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.] (4)

[Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto]. (1)

[I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

- a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
- b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;
- d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente]. (2)

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9.12.1996, n. 695.

(2) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 8, D.L. 27.04.1990, n. 90, è stato, poi, abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9.12.1996, n. 695.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.L. 27.04.1990, n. 90.

(4) Il presente comma, prima inserito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato poi abrogato dall'art. 32, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008.

(5) In virtù di quanto disposto dall'art. 15 D.L. 2.07.2007, n. 81, i soggetti di cui al presente articolo, per l'anno d'imposta 2006, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4 bis dell'articolo 8 bis del regolamento a cui il D.P.R. 22.07.1998, n. 322. La disposizione si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della L. 7.12.2000, n. 383 della L. 11.08.1991, n. 266 per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, L. 4.12.1997, n.460.